

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 671 DEL 06/04/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. CHIARIMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI ULTERIORI PER ORIENTARE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

PRESO ATTO che l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- N. 182 del 14/03/2020;
- N. 183 del 14/03/2020;
- N. 182 del 14/03/2020 (chiarimenti);
- N. 188 del 19/03/2020;
- N. 190 del 21/03/2020;

CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento in favore del Comune di Andria, dell'importo di €. 953.254,81 da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

DATO ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;

RITENUTO che l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al punto 6, prevede che l'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

RITENUTO, quindi, che in sostanza possono presentare la domanda coloro che si trovano in difficoltà nell'approvvigionamento dei beni di prima necessità;

VISTO che nel modello di domanda approvato con determinazione dirigenziale n. 647 del 31/03/2020 sono elencati i dati sui quali sarà fatta la valutazione del servizio sociale professionale, precisando che si terrà conto della destabilizzazione conseguente alla situazione contingente, per cui coloro che, normalmente non potrebbero accedere agli aiuti, secondo le regole inserite nei regolamenti esistenti (vedi le partite IVA), i quali però al momento soffrono di carenza di liquidità per soddisfare le esigenze primarie, potranno accedere alla misura;

CONSIDERATO che la graduazione da parte del servizio sociale professionale, che è preposto professionalmente a fare ciò, sarà fatta anche in considerazione della liquidità posseduta dal nucleo stesso e dalla circostanza che non vi è allo stato un reddito corrente sufficiente;

RITENUTO, altresì, che dal primo esame delle domande, la casistica appare così ampia da rendere necessaria la fissazione di criteri ulteriori, per orientare la valutazione del servizio sociale professionale, che, benché non possa essere completamente burocratizzata, al fine di non vanificare l'intento del legislatore, dovrà, per esigenze di giustizia, essere la più uniforme possibile, fermo restando che non possono essere esclusi coloro che rappresentano una circostanza particolare destabilizzante;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis del Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2010;

VISTO che, con l'ausilio degli Assistenti Sociali in carico all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Andria, è stata redatta una griglia di criteri da osservare il più uniformemente possibile nell'esame delle numerose domande pervenute, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- lo statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento:

DETERMINA

1. di **APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **APPROVARE** la griglia degli ulteriori criteri da osservare nell'espletamento delle domande di sostegno alimentare, contenuti nell'allegato 1)- che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **DARE** atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in essere.
4. di **DICHIARARE** l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della presente determinazione;
5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di **DARE ATTO** infine che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore IV – Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione, Avv. Ottavia MATERA;

7. di **DISPORRE** la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale con decorrenza immediata.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 671 DEL 06/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. CHIARIMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI ULTERIORI PER ORIENTARE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"



**Settore Servizi alla Persona
Socio Sanitario e Pubblica Istruzione**

Allegato 1: Criteri di accesso alla misura buoni alimentari di cui all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

Il presente allegato ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche per l'accesso alla misura straordinaria denominata "Buono alimentare per emergenza COVID 19", ed è finalizzato a definire in via prioritaria:

- I potenziali destinatari della misura;
- i criteri di accesso alla misura:

Paragrafo 1 - Destinatari

Sono potenziali destinatari dell'intervento:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Andria.
- b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla comunità europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri titolari di permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Andria.
- c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Andria, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile l'immediato invio degli stessi ai comuni di residenza o allo stato di appartenenza.

Paragrafo 2 –Modalità di accesso

Per accedere all'intervento è necessario produrre domanda/autocertificazione, compilata in tutte le sue parti, secondo le modalità stabilite dal Comune di Andria.

La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande da parte di più componenti del nucleo, sarà presa in esame la prima domanda temporalmente pervenuta.

Alla domanda da parte del cittadino seguirà colloquio telefonico con il S.S.P. secondo le modalità ritenute più opportune e comunque finalizzata a valutare la condizione di emergenza dichiarata dal nucleo familiare

Paragrafo 3 –Criteri di accesso

Saranno prioritariamente ammessi all'intervento nuclei familiari privi di qualsiasi forma di reddito corrente e continuativo:

- i nuclei familiari in cui è presente almeno **1 lavoratore autonomo con PARTITA IVA**, con attività sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che siano privi di altre coperture INPS.
- i nuclei familiari in cui è presente almeno **1 lavoratore occasionale a progetto a termine etc**, con attività sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che sia privo di altre coperture INPS;
- i nuclei familiari in cui è presente almeno **1 lavoratore stagionale che non abbia ripreso l'attività lavorativa** a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che siano privo di altre coperture INPS;
- i nuclei familiari in cui è presente almeno **1 lavoratore libero professionista**, con attività sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che sia privo di altre coperture INPS o delle casse previdenziali;
- i nuclei familiari in cui è presente almeno **un lavoratore licenziato** o posto in cassa integrazione a seguito dell'emergenza COVID-19 e che non abbia ancora percepito la cassa integrazione;
- nuclei familiari con componenti privi di lavoro regolare ed espletanti attività saltuarie.

Fermo restando la sussistenza delle predette condizioni, saranno valutate con priorità di accesso le seguenti casistiche:

- I nuclei con presenza di almeno 1 componente con invalidità riconosciuta superiore al 50% e sino al 74%;
- I nuclei familiari che vivono in fitto;
- I nuclei familiari monogenitoriali con almeno 1 figlio minore;
- Nuclei composti da ultracinquantenni infrassessantacinquenni senza redditi;
- Nuclei in cui sono presenti situazioni di fragilità socio sanitaria comprovata anche dalla presa in carico da parte di altri servizi territoriali.

L'accesso all'intervento di nuclei familiari percettori di misure nazionali e regionali (REI, RED RDC) sarà valutato "successivamente" dal Servizio Sociale Professionale caso per caso e sulla base della situazione complessiva del nucleo familiare.

In ogni caso l'ammissione al beneficio da parte del richiedente è comunque rimessa alla valutazione complessiva e multidimensionale dell'Assistente Sociale che ha in carico l'istruttoria.

Fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, non potranno comunque accedere al BONUS EMERGENZA ALIMENTARE i nuclei familiari in possesso, nel loro complesso, alla data di presentazione della domanda, di depositi bancari/postali o altro tipo di liquidità monetaria di importo superiore a quanto di seguito riportato:

1. Max € 6.000,00 per nuclei composti da 1 componente;
2. Max € 8.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;
3. Max € 10.000,00 per nuclei composti da 3 o più componenti

Si rappresenta che, attesa l'emergenza, si ritiene equo mutuare il detto limite dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.

Paragrafo 4- VERIFICHE E CONTROLLI

Sulle domande di accesso all'intervento l'Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà esperire tutti i controlli ritenuti più opportuni per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante. I richiedenti che dichiarano il falso saranno perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.